

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2198)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(BODRATO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DARIDA)

col **Ministro dei Trasporti**

(CASALINUOVO)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MANNINO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(PANDOLFI)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(SCHIETROMA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1983

Ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — La ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici è intesa in primo luogo a dare attuazione alla norma di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed a rendere, quindi, definitivo l'assetto del riparto delle competenze fra Stato e regioni a statuto ordinario, quale risulta anche dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1977), che ha delimitato i bacini idrografici a carattere interregionale ed ha conseguentemente attribuito alla competenza statale l'esecuzione di tutte le opere idrauliche in essi comprese (escluse quelle della IV e V categoria). Il termine in tale norma previsto è stato prorogato più volte e da ultimo con la legge 28 dicembre 1982, n. 945.

La ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici è peraltro imposta dalle esigenze di funzionalità di tale Amministrazione in più sedi riconosciute (vedi la relazione Giannini e quella della Corte dei conti), anche se al solo fine di gestire le competenze residue.

Con il testo che si allega il Governo, pertanto, intende adempiere esigenze improrogabili sia per motivi di fatto che per previsioni di legge.

E per tali motivi la ristrutturazione che viene prevista, pur prefigurando taluni elementi di novità, non vuole essere anticipazione della più generale riforma della Pubblica amministrazione, con la quale anzi non intende interferire.

È un disegno di ristrutturazione a legislazione invariata, in quanto non prevede modifiche a competenze istituzionali e l'aggiornamento di talune strutture avviene nell'unico ambito della singola Amministrazione.

Si tralascia, pertanto, ogni più ampio riferimento al dibattito sui problemi della tutela ambientale, confermandosi, invece, per una ormai indilazionabile esigenza dell'azione politica immediata e per corrispondere anche alle attese di una opinione pubblica ormai sensibilizzata da tante situa-

zioni di carenza della Pubblica amministrazione, la competenza nella materia dell'assetto del territorio e della sua difesa.

Anche al di fuori dalla problematica degli interessi ambientali esiste la necessità della tutela, in forma unitaria, delle risorse naturali, esposte al pericolo di una aggressione incontrollata da parte di insediamenti produttivi non filtrati da alcun giudizio di compatibilità.

Deve essere concretamente migliorato il complesso dei mezzi e delle persone nelle strutture più idonee per soddisfare le esigenze, in via di continua evoluzione, dei cittadini, per affrontare i problemi relativi all'inquinamento delle acque e al buon governo di esse e quelli geologici, in sintesi tutti quei profili che vengono in considerazione ai fini della utilizzazione delle risorse naturali. Il tutto in una visione che non incida sulle competenze regionali, ma che, raccordandosi con queste, possa affrontare in forma globale la cura degli interessi della comunità, e ferma restando ogni altra competenza per legge stabilita.

In relazione a tali obiettivi appare necessario disporre il trasferimento del Servizio geologico dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'istituendo Ministero (come previsto anche nel disegno di legge sulla difesa del suolo).

Si tratta in sostanza di un'anticipazione che corrisponde ad una esigenza largamente e da lungo tempo avvertita di disporre di specialisti del settore per lo studio e la programmazione degli interventi non solo dello Stato, ma anche degli enti locali, regioni comprese, sul territorio, nella sua più lata accezione.

Il trasferimento di questo Servizio si ricollega alla istituzione, presso il Ministero dei lavori pubblici e del territorio, del Servizio sismico di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, e completa la possibilità di razionalizzare la conoscenza di dati per gli interventi di cui sopra.

Del resto, i guasti del territorio dipendenti dalla mancanza di un disegno organico della difesa del suolo sono sotto gli occhi di tutti e si esasperano ogni qualvolta si ve-

rificano avversità atmosferiche anche se non di rilevante entità.

Il relativo disegno di legge sulla difesa del suolo, pendente davanti al Senato, è il frutto di una lunga elaborazione nella quale è stata determinante l'appassionata discussione verificatasi in più riprese davanti al Parlamento. Esso offre una soluzione unitaria al problema della difesa del suolo, perchè è ispirato al principio unitario secondo il quale l'utilizzazione a fini multipli delle risorse idriche di un bacino idrografico non può essere disgiunta dalla difesa dalle inondazioni, nè dal complesso dei problemi che riguardano la conservazione del suolo.

A tal fine, mutuato dal disegno di legge sulla difesa del suolo il concetto di « area idrografica », il territorio nazionale viene suddiviso in 10 aree idrografiche e per ciascuna delle aree idrografiche è istituito un comitato di bacino. Nell'ambito dell'area idrografica operano, sostituendo i provveditorati alle opere pubbliche, i « dipartimenti », ai quali è riconosciuta competenza tecnico-amministrativa nonchè operativa per l'espletamento dei compiti istituzionali.

I comitati di bacino sono composti da due rappresentanti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e del territorio, di cui uno con funzione di presidente, che verosimilmente sarà il capo del dipartimento ricadente nell'area idrografica; rappresentanti delle varie Amministrazioni interessate; un rappresentante di ciascuna delle regioni che rientrano in tutto o in parte nell'area idrografica. Le regioni Sardegna, Sicilia e Calabria hanno quattro rappresentanti cadauna, mentre le province autonome di Trento e Bolzano hanno nel comitato un rappresentante cadauna.

Inoltre, si è ritenuto di introdurre nel disegno di legge di che trattasi la delega al Governo per il riordinamento del Servizio escavazione porti.

Infine viene previsto un adeguamento dell'organico del personale in relazione alle minime necessità dell'Amministrazione; del resto l'insufficienza degli organici ha formato oggetto di particolare attenzione an-

che da parte della Corte dei conti nella relazione al Parlamento per l'anno 1980.

Con l'articolo 1 il Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Ministero dei lavori pubblici e del territorio.

L'articolo 2 stabilisce le attribuzioni del Ministero.

L'articolo 3 è solo ricognitivo in quanto individua gli organi centrali del Ministero, i quali, ad eccezione dei necessari aggiustamenti, si identificano in quelli già esistenti.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 precisano le competenze di ciascuna delle Direzioni generali e dei due servizi a livello di dirigente superiore. Unico elemento innovativo è dato dalla istituzione presso la Direzione generale delle acque, degli impianti elettrici e della difesa del suolo (*ex* Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici) di un comitato ristretto per l'espletamento delle istruttorie ad esso deferite dal comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Tale iniziativa accoglie in parte la proposta scaturita dal dibattito parlamentare, e accettata dal rappresentante del Governo, di costituire una struttura per la più sollecita attuazione delle leggi di difesa ambientale dagli inquinamenti (Resoconto Camera n. 453 del 4 febbraio 1982).

L'articolo 12 attua il trasferimento presso il Ministero dei lavori pubblici e del territorio del Servizio geologico d'Italia in modo che possa congiuntamente operare, tramite il coordinamento dei comitati tecnico-scientifici previsti dal successivo articolo 13, con il Servizio sismico di cui alla legge n. 176 del 1976, con il Servizio idrografico e mareografico nonchè con il Servizio dighe di cui all'articolo 28 della legge n. 1460 del 1942, e successive modificazioni.

Mentre l'articolo 14 concerne gli organi decentrati del nuovo Ministero, gli articoli 15 e 16, come già detto, mutuano dal disegno di legge sulla difesa del suolo il concetto di « area idrografica » e suddividono il territorio nazionale in 10 aree idrografiche; per ciascuna delle aree idrografiche è istituito un comitato di bacino. Nell'ambito dell'area idrografica operano, sostituendo i provveditorati alle opere pubbliche, i « di-

partimenti », ai quali è riconosciuta competenza tecnico-amministrativa nonché operativa per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione.

I comitati di bacino, costituiti con decreto dal Ministro, sono composti da rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e delle regioni.

Per le aree idrografiche di competenza del Magistrato alle acque di Venezia e del Magistrato per il Po di Parma, i comitati di bacino sono presieduti dai rispettivi presidenti.

L'articolo 17 stabilisce le funzioni dei comitati di bacino ed il successivo articolo 18 rinvia, per l'espletamento delle funzioni di competenza del Ministero, alle disposizioni in vigore per la gestione delle opere già nelle attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Gli articoli 19 e 20, tenuto conto che la trasformazione qualitativa del Ministero dei lavori pubblici non può essere attuata senza un adeguato supporto di personale che, anche per la specializzazione, consenta lo

svolgimento dei compiti innanzi descritti, rideterminano gli organici limitando responsabilmente al minimo la richiesta di personale.

L'articolo 21 autorizza la collaborazione col Ministero di non più di venticinque esperti, in vista delle novità dei compiti attribuiti dal disegno di legge e della conseguente necessità di integrare le conoscenze del personale in servizio.

L'articolo 22, infine, conferisce la delega al Governo per il riordinamento del Servizio escavazione porti e l'articolo 23 contiene la copertura finanziaria utilizzando in parte l'accantonamento previsto nel disegno di legge n. 1815 (Atto Senato) concernente nuove misure in materia di edilizia penitenziaria, atteso che nel presente disegno di legge è stato assorbito l'aumento di organico in quel disegno di legge previsto.

Per il primo anno è stato valutato in 400 milioni l'onere per l'edilizia penitenziaria ed in 2.600 milioni l'onere per il presente disegno di legge sulla base dei presumibili tempi tecnici della definizione legislativa di entrambi i provvedimenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Ministero dei lavori pubblici e del territorio.

## Art. 2.

Sono nelle attribuzioni del Ministero:

a) le funzioni statali relative all'assetto del territorio e alla pianificazione urbanistica;

b) le funzioni statali relative alla difesa del suolo, al governo delle acque e alla tutela dal relativo inquinamento, secondo le norme vigenti, con esclusione delle competenze attualmente spettanti ad altri enti e amministrazioni;

c) le funzioni statali attinenti all'edilizia residenziale;

d) la programmazione, la realizzazione e la conservazione di opere pubbliche di interesse statale;

e) le funzioni statali concernenti le opere marittime e portuali e la difesa delle coste;

f) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni al Ministero dei lavori pubblici.

## Art. 3.

Il Ministero è articolato in organi centrali e decentrati.

Sono organi centrali a livello di dirigente generale:

1) la Direzione generale degli affari generali e del personale;

2) la Direzione generale del coordinamento territoriale;

3) la Direzione generale delle acque, degli impianti elettrici e della difesa del suolo;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) la Direzione generale delle opere marittime;

5) la Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;

6) il Segretariato generale del comitato per l'edilizia residenziale.

Sono organi centrali a livello di dirigente superiore:

1) l'Ispettorato per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti;

2) l'Ispettorato generale della circolazione e del traffico, il quale continua a far parte del Ministero dei lavori pubblici in attesa delle disposizioni che al riguardo saranno emanate in sede di riforma del codice della strada.

Restano ferme le disposizioni concernenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

#### Art. 4.

La Direzione generale degli affari generali e del personale esercita le funzioni relative allo stato giuridico, alla carriera ed al trattamento economico del personale; alle ispezioni e accertamenti sull'attività degli uffici dipendenti e degli enti sottoposti a vigilanza; all'amministrazione dei beni mobili e immobili; agli affari di carattere generale; alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale.

#### Art. 5.

La Direzione generale del coordinamento territoriale esercita le funzioni statali relative all'assetto del territorio ed alla pianificazione urbanistica a norma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

#### Art. 6.

La Direzione generale delle acque, degli impianti elettrici e della difesa del suolo esercita le funzioni relative: alla difesa del suolo; al governo delle acque e all'esecuzione delle opere idrauliche secondo il riparto

delle competenze risultante dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ferma restando la attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle opere idrauliche di II e III categoria non comprese nei bacini idrografici interregionali, nonchè di quelle di IV e V categoria; alle linee elettriche; alla tutela delle acque dall'inquinamento, salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia di difesa del mare.

Presso la Direzione generale delle acque, degli impianti elettrici e della difesa del suolo, salvo quanto disposto dall'articolo 3, quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, è istituito il comitato ristretto per l'espletamento delle istruttorie ad esso deferite dal comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per l'adozione di iniziative dirette all'attuazione delle leggi di difesa dell'ambiente dagli inquinamenti nell'ambito delle competenze stabilite dall'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Il comitato ristretto è presieduto dal direttore generale delle acque, degli impianti elettrici e della difesa del suolo ed è composto da:

un rappresentante del Ministero della sanità;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dei trasporti;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministro per gli affari regionali;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il comitato ristretto per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale di una segreteria alla quale è preposto un dirigente del ruolo amministrativo del Ministero dei lavori pubblici e del territorio.

## Art. 7.

La Direzione generale delle opere marittime esercita le funzioni relative: alle opere marittime e portuali; alla difesa delle coste e all'escavazione marittima.

I capi degli uffici e delle sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime:

1) approvano i progetti e sono autorizzati ad affidare per cottimi i relativi lavori e forniture;

2) approvano le perizie per attività di pulizia ed illuminazione dei porti e sono autorizzati ad affidare per cottimi i relativi servizi.

## Art. 8.

La Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali esercita le funzioni statali relative: alla costruzione e conservazione di edifici demaniali e di immobili adibiti ad uffici pubblici statali; alla conservazione di edifici di carattere storico, monumentale ed artistico, nei termini previsti dalla legge 14 marzo 1968, n. 292; alla costruzione degli istituti di prevenzione e pena; alla edilizia di culto; all'edilizia ospedaliera; alla ricostruzione di opere pubbliche statali a seguito di eventi calamitosi.

Esercita altresì le competenze che le leggi statali attribuiscono all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in materia di edilizia universitaria e scolastica.

## Art. 9.

Il Segretariato generale del comitato per l'edilizia residenziale esercita le funzioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché tutte le altre competenze statali inerenti all'edilizia abitativa.

## Art. 10.

L'Ispettorato per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti esercita le funzioni di cui al regio decreto 22 aprile 1937, n. 834, e successive modificazioni e integrazioni; cura altresì l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere pubbliche.

## Art. 11.

L'Ispettorato generale della circolazione e del traffico esercita le funzioni di cui al testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 12.

È istituito il ruolo dei geologi del Ministero dei lavori pubblici e del territorio; la relativa dotazione organica è fissata in 50 unità da ripartire con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del territorio, di concerto col Ministro del tesoro, tra la settima e l'ottava qualifica funzionale.

Il Servizio geologico d'Italia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ferme restando le sue attribuzioni e salve quelle che saranno stabilite dalla legge sulla difesa del suolo, è trasferito al Ministero dei lavori pubblici e del territorio.

Il personale del ruolo dei geologi del Servizio di cui al precedente comma è trasferito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dei lavori pubblici e del territorio.

Il corrispondente ruolo organico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è ridotto di un numero di posti pari alle unità trasferite.

L'inquadramento, secondo l'anzianità nella rispettiva qualifica di appartenenza al momento di entrata in vigore della presente legge, è disposto con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del territorio, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il personale di cui al comma terzo dell'articolo 4 della legge 26 aprile 1976, n. 176, è parimenti inquadrato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del territorio, secondo l'ordine di anzianità nella qualifica del ruolo dei geologi.

#### Art. 13.

Ai fini della determinazione degli indirizzi tecnico-scientifici del Servizio geologico, del Servizio sismico di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, del Servizio idrografico e mareografico, nonchè del Servizio dighe, di cui all'articolo 28 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici e del territorio, in via provvisoria fino all'approvazione della delega di cui al quarto comma, comitati tecnico-scientifici presieduti dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o, per sua delega, da un presidente di sezione di detto consesso.

Le risultanze delle attività dei servizi di cui al precedente comma sono a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile ai fini della previsione, della prevenzione e degli interventi per gli eventi calamitosi.

Il comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1976, n. 176, è soppresso.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la ristrutturazione, anche in riferimento alla dislocazione delle sedi operative, del Servizio geologico, del Servizio sismico, del Servizio idrografico e mareografico nonchè del Ser-

vizio dighe, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i Servizi dovranno essere dotati di strutture centrali e periferiche;

b) la istituzione, la composizione, il funzionamento dei comitati tecnico-scientifici, quali organi dei Servizi da ristrutturare indicati nel presente comma, dovranno essere disciplinati in modo da assicurare la partecipazione dei membri del Consiglio superiore e di esperti anche estranei all'Amministrazione, nonchè il raccordo con gli uffici del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con gli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni culturali ed ambientali;

c) dovrà prevedersi che le risultanze delle attività dei Servizi di cui al primo comma siano poste a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile ai fini della previsione, della prevenzione e degli interventi per gli eventi calamitosi.

#### Art. 14.

Sono organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici e del territorio: il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po, i dipartimenti per le opere pubbliche e per il territorio, gli uffici per le opere marittime, gli uffici idrografici, gli uffici speciali per il Reno, il Po, il Tevere e le opere edilizie della capitale, l'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 con sede a Palermo, l'Ispettorato superiore per il Tevere.

Il Magistrato alle acque con sede a Venezia ed il Magistrato per il Po con sede a Bologna esercitano anche le attribuzioni dei dipartimenti per le opere pubbliche e per il territorio rispettivamente per il Veneto e l'Emilia-Romagna.

I dipartimenti per le opere pubbliche e per il territorio, in numero di quindici, sono i seguenti:

1) dipartimento per il Piemonte con sede a Torino;

- 2) dipartimento per la Liguria con sede a Genova;
- 3) dipartimento per la Lombardia con sede a Milano;
- 4) dipartimento per il Friuli-Venezia Giulia con sede a Trieste;
- 5) dipartimento per il Trentino-Alto Adige con sede a Trento;
- 6) dipartimento per le Marche con sede ad Ancona;
- 7) dipartimento per la Toscana con sede a Firenze;
- 8) dipartimento per il Lazio e l'Umbria con sede a Roma;
- 9) dipartimento per l'Abruzzo e il Molise con sede a L'Aquila;
- 10) dipartimento per la Campania con sede a Napoli;
- 11) dipartimento per la Puglia con sede a Bari;
- 12) dipartimento per la Basilicata con sede a Potenza;
- 13) dipartimento per la Calabria con sede a Catanzaro;
- 14) dipartimento per la Sicilia con sede a Palermo;
- 15) dipartimento per la Sardegna con sede a Cagliari.

Per i dipartimenti di Roma e L'Aquila il Ministro dei lavori pubblici e del territorio, con proprio decreto, potrà istituire uffici distaccati con sede rispettivamente in Perugia ed in Campobasso.

I dipartimenti di cui al terzo comma esercitano, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, oltre alle attribuzioni di cui alla presente legge, le attribuzioni spettanti, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle sezioni a competenza statale presso i provveditorati alle opere pubbliche.

Ai dipartimenti sono preposti funzionari tecnici o amministrativi di cui al quadro C della tabella allegata alla presente legge.

Le funzioni di vice capo del dipartimento sono conferite a funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente amministrativo.

Organo consultivo del dipartimento è il comitato tecnico-amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

Al fine di fronteggiare particolari esigenze connesse con la realizzazione di programmi di opere pubbliche di interesse dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici e del territorio, su proposta del capo del dipartimento, può temporaneamente istituire in sedi diverse sezioni operative necessarie per la gestione dei lavori.

#### Art. 15.

Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti aree idrografiche:

1) tirrenica superiore: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il confine con la Francia ed il bacino del fiume Fiora escluso, incluse le isole dell'arcipelago toscano;

2) tirrenica centrale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il bacino del fiume Fiora e il bacino del fiume Liri-Garigliano inclusi, incluse le isole laziali;

3) tirrenica meridionale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il bacino del fiume Liri-Garigliano e il bacino del fiume Noce escluso, incluse le isole campane;

4) della Sardegna: è costituita dai bacini idrografici ricadenti nella regione, incluse le isole sarde minori;

5) della Sicilia: è costituita dai bacini idrografici ricadenti nella regione, incluse le isole siciliane minori;

6) della Calabria: è costituita dai bacini idrografici ricadenti totalmente o prevalentemente nella regione, incluso quello del fiume Noce ed escluso quello del fiume Sinni;

7) delle Tre Venezie: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Adige ed il confine con l'Austria e la Jugoslavia, incluso il bacino del corso d'acqua Fiesero-Tartaro-Canalbianco;

8) del Po: è costituita dal bacino idrografico del fiume Po e dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Reno e il bacino del fiume Conca incluso;

9) adriatica centrale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Conca e il bacino del fiume Fortore incluso;

10) adriatica meridionale e ionica: è costituita dai bacini idrografici con foce nei mari Adriatico e Ionio compresi fra il bacino del fiume Fortore e il bacino del fiume Sinni incluso, incluse anche le isole Tremiti.

#### Art. 16.

Per ciascuna delle aree idrografiche di cui al precedente articolo 15 è istituito un comitato di bacino così composto:

a) due membri in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici e del territorio, di cui uno con funzioni di presidente del comitato;

b) un membro in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) un membro in rappresentanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) un membro in rappresentanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile ed uno in rappresentanza del Ministero dell'interno;

e) un membro in rappresentanza di ciascuna regione che rientri in tutto o in parte nell'area idrografica, salvo che per la Sardegna, la Sicilia e la Calabria, i cui rappresentanti sono quattro per ciascuna regione. Le province autonome di Trento e Bolzano avranno un rappresentante per ciascuna provincia.

I predetti comitati sono costituiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del territorio entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora nel termine di cui al comma precedente non siano pervenute tutte le desi-

gnazioni, il comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

Per le aree idrografiche di competenza del Magistrato alle acque di Venezia e del Magistrato per il Po, i comitati di bacino sono presieduti dai rispettivi presidenti.

Alle sedute del comitato possono essere invitati, con voto consultivo, rappresentanti di amministrazioni statali e di altri enti ed organismi interessati.

I comitati hanno sede presso l'organo decentrato dell'Amministrazione indicato nel decreto costitutivo.

Per l'espletamento dei suoi compiti, il comitato si avvale di una segreteria costituita con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del territorio, cui è preposto un dirigente superiore tecnico o amministrativo del Ministero.

Il direttore della segreteria partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del comitato.

#### Art. 17.

I comitati di bacino esercitano, nell'area idrografica di propria competenza, funzioni di promozione e di coordinamento operativo delle attività svolte da amministrazioni statali, regionali e locali nelle materie indicate dalla presente legge.

In particolare:

- 1) promuovono la formazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici e del territorio e delle regioni interessate, dei piani di bacini;
- 2) individuano nelle more della formazione dei piani di bacini interventi prioritari da attuare nei singoli bacini da parte delle amministrazioni dello Stato competenti e delle regioni;
- 3) esprimono pareri sui programmi delle opere da attuare nei singoli bacini;
- 4) coordinano nei singoli bacini il servizio di piena, la navigazione interna, la pulizia idraulica con particolare riguardo alla estrazione di inerti dai corsi d'acqua;
- 5) propongono quant'altro occorra per una corretta e coordinata utilizzazione delle acque.

## Art. 18.

Per l'espletamento delle funzioni di competenza degli organi decentrati del Ministero e degli uffici che operano nel loro ambito, si applicano le disposizioni in vigore per la gestione delle opere già di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

## Art. 19.

La tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge la individuazione degli uffici dirigenziali previsti dalla tabella suddetta presso gli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici e del territorio è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del territorio, previo parere del consiglio di amministrazione.

Con lo stesso procedimento si determina la struttura dei singoli uffici.

È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui alla presente legge.

## Art. 20.

Sono autorizzate le seguenti variazioni in aumento alle dotazioni organiche dei sottoindicati ruoli del Ministero dei lavori pubblici e del territorio:

- direttivi amministrativi: 50;
- direttivi tecnici: 30 (1);
- geometri: 220;
- ufficiali idraulici: 50;
- ragionieri: 50;
- segretari: 150 (2);
- assistenti: 100;
- sorveglianti idraulici: 100;

coadiutori: 80;

commessi: 70.

- (1) Di cui 10 in possesso di laurea o specializzazione che verranno determinate con decreto del Ministro in relazione a specifiche esigenze.
- (2) Di cui 20 in possesso di specializzazione che verrà determinata con decreto del Ministro in relazione a specifiche esigenze.

Il Ministro dei lavori pubblici e del territorio è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, a bandire concorsi per la copertura dei posti di organico vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

È in facoltà dell'Amministrazione nominare, in ordine di graduatoria, i candidati dichiarati idonei nel limite dei posti che si renderanno disponibili successivamente alla definizione dei concorsi e comunque non oltre un triennio.

#### Art. 21.

Il Ministro dei lavori pubblici e del territorio è autorizzato ad avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di esperti in discipline attinenti ai settori di competenza con compiti di consulenza, di studio e di ricerca.

Ciascun incarico sarà conferito con contratto di diritto privato avente durata non superiore ad un anno, rinnovabile per non più di due volte e nel limite di 25 unità.

La misura dei compensi sarà determinata con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 507.

#### Art. 22.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordino del Servizio escavazione porti, al fine di assicurarne la immediata operatività e maggiore produttività in relazione alle nuove esigenze, e stabilendo che il Servizio stesso

può operare per conto di enti pubblici che ne facciano richiesta previo rimborso della spesa da effettuarsi con rigoroso criterio di economicità.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento delle categorie del personale imbarcato in relazione alla loro utilizzazione nonchè alle diverse attribuzioni stabilite dal codice della navigazione, in modo che a parità o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento economico con l'osservanza della normativa vigente in materia.

Con regolamento da emanarsi, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e del territorio e il Ministro della marina mercantile, saranno emanate norme intese a disciplinare il funzionamento del Servizio escavazione porti.

Con distinto regolamento da emanarsi nel termine di cui al comma precedente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del territorio, del tesoro e per la funzione pubblica, saranno emanate norme intese a disciplinare l'utilizzazione del personale addetto al Servizio medesimo.

#### Art. 23.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.600 milioni per l'anno 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Norme in materia di edilizia penitenziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABELLA

LIVELLO DI FUNZIONE	QUALIFICA	POSTI DI QUALIFICA	FUNZIONE	POSTI DI FUNZIONE
---------------------------	-----------	--------------------------	----------	-------------------------

## QUADRO « A » DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

C)	Dirigente generale . . .	6	Direttore generale . . . . .	6
D)	Dirigente superiore . . .	19	Vice direttore generale . . . . .	6
			Consigliere ministeriale aggiunto o capo servizio amministrativo presso organi centrali e perife- rici . . . . .	13
E)	Primo dirigente . . . . .	58	Direttore di divisione presso uffi- ci centrali e periferici . . . . .	54
			Vice consigliere ministeriale . . .	4
		83		

## QUADRO « B » DIRIGENTI TECNICI

B)	Presidente del Consiglio su- periore dei lavori pubblici	1	Presidente del Consiglio superio- re dei lavori pubblici . . . . .	1
C)	Dirigente generale . . . . .	5	Presidente di sezione del Consi- glio superiore dei lavori pub- blici . . . . .	5
D)	Dirigente superiore . . . . .	40	Capo ufficio superiore centrale tecnico, consigliere ministeriale aggiunto o capo servizio tecnico presso organi centrali e perife- rici . . . . .	40
E)	Primo dirigente . . . . .	118	Capo ufficio tecnico presso orga- ni centrali e periferici . . . . .	111
			Vice consigliere ministeriale . . .	7
		164		

## QUADRO « C » PRESIDENTI DI MAGISTRATO E CAPI DI DIPARTIMENTO

C)	Dirigente generale . . . . .	17	Presidenti di magistrato e capi di dipartimento . . . . .	17
		17		